

# T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, Sent., (data ud. 21/11/2024) 13/01/2025, n. 97

ATTI AMMINISTRATIVI › In genere

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2024, proposto da M.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda S.P.D.S., non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all'accesso civico generalizzato esercitato con l'istanza presentata dal ricorrente volta a conoscere le marche dei test diagnostico molecolari in vitro in grado di rilevare la presenza dell'RNA del virus SARS-CoV-2 e dunque del diritto di accedere, prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta; con conseguente condanna all'esibizione di tutta la relativa documentazione;

- del silenzio serbato da controparte;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

## Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ricorre avverso il silenzio della Azienda S.P.D.S. sull'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, presentata in data 24 gennaio 2024 e "...volta a conoscere le marche dei test diagnostici molecolari in vitro, in grado di rilevare la presenza dell'RNA del virus SARS-CoV-2, utilizzati da ciascuno dei laboratori della Regione, ricompresi nell'elenco stilato dal Ministero della Salute, ai fini della valutazione statistica della diffusione della malattia COVID-19 nel nostro Paese...".

Più nel dettaglio, nell'istanza si chiedeva:

"1. Quale è la marca (ossia il nominativo della ditta) ed il nome commerciale dei test molecolari utilizzati da Voi dal giorno del vostro inserimento nella lista presente nell'allegato sino alla data odierna?

2. Quali sono i protocolli specifici indicati dall'OMS, previsti nell'intestazione della stessa lista allegata

oltre che dalla circolare del Ministero della Salute 11715/2020, da voi rispettati?".

L'Azienda S.P.D.S. non si è costituita, ancorché ritualmente evocata in giudizio, mentre risulta costituita, verosimilmente per errore in quanto parte intimata in altra controversia analoga, l'Azienda S.P.D.E..

All'udienza camerale del 21 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente va disposta l'estromissione dal presente giudizio dell'Azienda S.P.D.E., che non è stata evocata in giudizio ed alla quale non risulta indirizzata l'istanza di accesso di parte ricorrente.

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene ammissibile l'azione proposta con il rito dell'accesso (in luogo di quella avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.) pure nel caso d'inerzia della amministrazione di fronte ad istanza di accesso civico generalizzato (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 25.11.2024 n. 3929 ), atteso che: "Avverso la decisione dell'amministrazione competente (...) il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo": il richiamo di legge a quest'ultimo articolo, che prevede il ricorso anche "contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza", rende preferibile in base alla sua ratio l'interpretazione secondo cui anche il silenzio "non significativo" formatosi sull'istanza di accesso "generalizzato" ai sensi del comma 2 cit. sia sindacabile con l'azione ex art. 116 c.p.a.; mentre il formale riferimento, dal contenuto apparentemente limitativo, "all'inadempimento degli obblighi di trasparenza" e non anche all'accesso civico "generalizzato" dipende semplicemente dal mancato allineamento della citata previsione processuale alla successiva introduzione di quest'ultimo istituto, dovendosi pertanto leggere il riferimento agli "obblighi di trasparenza" come un richiamo a tutto tondo alle varie forme d'accesso previste dal D.Lgs. n. 33 del 2013" (Consiglio di Stato sez. III, 31 gennaio 2023, n. 1104; nello stesso senso, cfr. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 17 luglio 2024, n. 871; T.A.R. Latina, (Lazio) sez. II, 28 ottobre 2024, n. 673).

Tanto premesso, sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto all'accesso civico generalizzato in quanto:

- l'obbligo di ostensione discende direttamente dall'art. 5 D.Lgs. n. 33 del 2013, che, nel riconoscere a chiunque l'accesso, senza onere di motivazione, a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, dispone, al comma 6, che: "Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati". La disciplina si applica, in quanto compatibile, anche agli enti di diritto privato, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente all'accesso a dati e documenti inerenti attività di pubblico interesse secondo il diritto nazionale o dell'Unione Europea (art. 2-bis, comma 3 D.Lgs. n. 33 del 2013);
- l'attività oggetto dell'istanza conoscitiva riveste pubblico interesse secondo i parametri ordinamentali (cfr. TAR Puglia Lecce, sez. II, 26/7/2023 n. 968);
- non è ravvisabile alcuno dei limiti ostativi all'accesso civico contemplati all'art. 5 bis, commi da 1 a 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013, essendo, peraltro, la domanda formulata in maniera sufficientemente circoscritta, senza riguardare dati riservati;
- risulta inutilmente decorso il termine di trenta giorni dalla proposizione dell'istanza.

Il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente obbligo dell'Azienda intimata di provvedere sull'istanza, mediante l'ostensione delle informazioni e dei dati richiesti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dispone l'estromissione dal presente giudizio dell'Azienda S.P.D.E.;
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto:

1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere ai dati e alle informazioni di cui all'istanza del 24 gennaio 2024, per come individuati in parte motiva;

2) ordina all'Azienda S.P.D.S. di rendere le informazioni richieste, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;

3) condanna l'Azienda S.P.D.S. alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 500,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

**Conclusione**

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore

Diego Spampinato, Consigliere

Manuela Bucca, Referendario